

REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/82 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 1982
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci, fresche, i mandarini freschi, i limoni freschi e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra e di pieno campo delle cate-

gorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo di contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, data la differenza del prezzo alla produzione delle pesche in Grecia e negli altri Stati membri, è opportuno tener conto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 10/81⁽⁵⁾, di tale differenza ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione di detto prodotto; che, in conseguenza dell'applicazione del criterio di cui sopra, la restituzione applicabile alla Grecia viene fissata a zero;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80⁽⁷⁾, possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del

regolamento (CEE) n. 2730/79 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di mandarini, di limoni, di uve da tavola di pieno campo, di noci in guscio, di mandorle sgusciate, di nocciole e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg peso netto)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,50
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche :	
	— della varietà Biondo comune e Sanguigno comune, delle categorie Extra, I e II	5,32
	— delle altre varietà, delle categorie Extra, I e II	9,67
ex 08.02 B	Mandarini freschi, delle categorie Extra, I e II	7,25
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II	
	per le esportazioni verso :	
	— i paesi o Stati a economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale	6,04
	— le altre destinazioni	4,23
ex 08.04 A I	Uve da tavola :	
	— fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I	7,00
	— fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	19,34
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	20,00
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	14,00
ex 08.05 G	Nocciole in guscio	15,00
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	30,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro	
	per le esportazioni verso :	
	— il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, lo Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran e l'Irak	12,00
	— l'Indonesia, la Malaysia, Singapore e Hong Kong	12,00
	— i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, la Giordania, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, l'Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria e le isole Færøer	4,00

(¹) Ai sensi del presente regolamento, sono considerati « paesi della penisola arabica » i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono : l'Arabia Saudita, il Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).